

N. 97 -1/2022

ORIGINALE



TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE TERZA CIVILE  
DELLE PROCEDURE CONCORSALE E INDIVIDUALI

R.D.C. 2/23  
SENT. 178/23  
REP. 516/23

In composizione monocratica e nella persona della  
seguinte

ha pronunciato la

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CCII**

nel procedimento ex art. art 67 d.lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di seguito "CCII") iscritto al n. 97-1/2022,

**PROMOSSO DA**

Preliminarmente si dà atto che il presente procedimento viene depositato soltanto in data di oggi per un malfunzionamento di Consolle Magistrato a causa del quale il fascicolo del presente procedimento non è più risultato visibile.

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII depositata dal sig. \_\_\_\_\_ in data 22/12/2022 e le successive integrazioni e modifiche apportate dall'OCC con la relazione del 15 marzo 2023, depositata in pari data dal difensore del debitore;

ritenuta sussistere pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848, atteso che il debitore risiede in Monza e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione.

ritenuta sussistere la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Monza, comune rientrante nel circondario del Tribunale di Monza;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione di cui all'art. 68, co 2, CCII, redatta dall'O.C.C. nominato, \_\_\_\_\_ e le note depositate dal difensore del debitore in data 15 marzo 2023, contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte e le valutazioni di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che si ritiene verificato il presupposto dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione così come modificato dall'O.C.C. (con adesione del debitore) e più specificatamente:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



quanto all'ammissibilità giuridica:

- sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura, essendo il sig. qualificato come consumatore, in quanto i finanziamenti sono stati richiesti ed erogati dalle finanziarie solo ed esclusivamente per esigenze Familiari e non per lo svolgimento di una propria attività d'impresa;
- il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento non imputabile in quanto i finanziamenti, si ribadisce, accesi per far fronte ad esigenze familiari dopo la decisione nel 2015 di andare a convivere con la compagna, sono divenuti insostenibili a seguito della cessazione della convivenza nel 2017, con il conseguente mancato apporto economico che riceveva dalla predetta che non ha consentito al \_\_\_\_\_ di onorare i debiti contratti
- inoltre, la somma di € 75,10 risultante dalla differenza tra le spese di sostentamento così come indicate dal debitore (€ 1.794,35 mensili), ed il reddito attuale, (stipendio mensile di circa € € 1.869,45) così come indicato nell'ultima relazione dell'OCC non risulterebbe adeguata a soddisfare i vari creditori;

quanto alla fattibilità del piano:

- in senso giuridico, non sussistono incompatibilità del piano con norme inderogabili;
- in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, deve osservarsi che il ricorrente lavora alle dipendenze della società \_\_\_\_\_ con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile pari ad € 1.869,45, quindi, contrassegnato da stabilità ed è con alta probabilità idoneo a coprire il fabbisogno del piano per i prossimi quattro anni;

verificato che:

- dai dati esposti nella domanda risulta un'esposizione debitoria del ricorrente nei confronti di finanziaria ed \_\_\_\_\_ pari ad euro 17.560,87 – anche se nella istanza e nella relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi vengono indicati debiti per € 20.645,17 - e precisamente:

€ 11.464,10	Finanziamento .
€ 3.343,30	Finanziamento .
€ 1.815,47	Spese legali decreto ingiuntivo
€ 938,00	Agenzia
<b>17.560,87</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



oltre le spese di accesso alla presente procedura, quali debiti in prededuzione, quantificati in euro 3.135,00 di cui € 1.000,00 per il legale ed € 2.135,00 per l'OCC;

- il patrimonio della ricorrente non è oggettivamente sufficiente a fare fronte alle passività atteso che lo stesso non è titolare di alcun bene immobile né bene mobile registrato

- l'unica fonte di reddito del sig. \_\_\_\_\_ consiste nello stipendio da lavoratore dipendente pari ad euro 1.676,33 netti mensili;

**considerato che:**

- con decreto del 24 gennaio 2023 il Giudice, da una analisi della documentazione prodotta e dalla ricostruzione precisata dal gestore nominato dall'O.C.C. nella propria relazione particolareggiata, ha rilevato delle lacune e carenze e precisamente: "...

- 1) occorre integrare la produzione documentale con le buste paga ed estratti conto per l'anno 2022;
- 2) è necessario precisare l'esposizione debitoria in quanto sia dalla relazione particolareggiata che dal ricorso si attesta un debito per € 20.645,17, mentre, nel dettaglio della situazione debitoria risultano debiti per € 17.560,87;"

atteso che il mancato e preciso deposito della documentazione reddituale e l'indicazione esatta dell'ammontare dei debiti non consentono una adeguata valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68 comma 2 lettera C) CCII, anche ai fini della verifica sull'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII;

Inoltre, atteso che si attesta, allo stato, un surplus finanziario di € 183,00 a fronte della somma di € 150 mensili messa a disposizione, si invita il debitore a riformulare il piano di ristrutturazione dei debiti per una percentuale maggiore di soddisfazione dei vari creditori;"

ha concesso termine di trenta giorni per il deposito della documentazione e dei chiarimenti richiesti, invitando il sig. \_\_\_\_\_ a rimodulare la propria proposta di ristrutturazione dei debiti tenendo in considerazione il surplus finanziario (€ 183,00) riveniente dalle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare indicate dal ricorrente (€ 1.493,00 al netto del pignoramento presso terzi) ed il suo reddito medio mensile pari ad € 1.676,33

**Rilevato che** in data 15 marzo 2023 il gestore della crisi

- ha precisato l'esposizione debitoria così come da tabella che segue:

Tipologia debito	Creditore	Debito residuo	Responsabilità solidale della Sig.ra
Finanziamento n.		17.891,70	No
Spese legali		1.815,47	NO
Ruolo cartelle		938,00	NO
		<b>20.645,17</b>	

oltre le spese di accesso alla presente procedura, quali debiti in prededuzione, quantificati in euro 3.135,00 di cui € 1.000,00 per il legale ed € 2.135,00 per l'OCC

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

- ha riformulato il piano di ristrutturazione dei debiti e precisamente: "... Si propone di ricomporre la situazione debitoria accertata, pari ad € 23.780,17 attraverso "un piano del consumatore" basato fondamentalmente sulla capacità reddituale del ricorrente e sulla chiara e comprovabile "convenienza" per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento, rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio che, come chiarito, non potrebbe portare ad alcuna liquidazione in assenza di patrimonio mobiliare ed immobiliare. ... il piano del consumatore, riformulato, prevede di utilizzare una somma complessiva pari ad € 18.000,00, a completo ristoro del credito dell e parziale ristoro del creditore bancario esecutore, con versamenti mensili di € 276,00 per 4 anni e 3 mesi a cui si deve aggiungere la somma di € 4.158,50 già incassata dal creditore procedente. .... il sig. ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato stabile con un reddito medio mensile pari ad € 1.869,45; - Le sole spese di sussistenza familiare decurtate dalle somme sottratte a causa del pignoramento presso terzi ammontano ad una media mensile di € 1.794,35, che permettono al Debitore di offrire alla procedura per il ripianamento del debito l'importo mensile di € 75,10; - Dall'analisi degli estratti conto bancari si evincono prevalentemente spese per il supporto e il sostentamento personale che attraverso il contenimento delle spese mensili di sussistenza possono portare il rimborso del debito verso i creditori all'importo mensile complessivo di € 276,00 per 4 anni e 3 mesi (ultimo mese € 41,50) a cui si deve aggiungere la somma di € 4.158,50 già incassata dal creditore procedente per un totale complessivo di € 18.000,00;

La somma ammontante, quindi, ad € 18.000,00 garantirebbe una soddisfazione totale del piano pari al 76,69% dell'intera pretesa creditoria e verrebbe suddivisa secondo il seguente piano di riparto:

	TOTALE DEBITO	% DEBITO SUL TOTALE	CREDITO SODDISFATTO DAL RICORRENTE	% SODDISFAZIONE DEBITO DEL RICORRENTE
Crediti Prededucibili	€ 3.135,00	13,01%	€ 3.135,00	100,00%
crediti privilegiati	€ 938,00	3,94%	€ 938,00	100,00%
crediti chirografari (finanziari)	€ 19.707,17	82,87 %	€ 13.927,00	70,67%
crediti chirografari (finanziari)	€	0,00%	€	00,00%
crediti chirografari	€	0,00%	€	00,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.780,17</b>	<b>100%</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>76,69%</b>

considerato che il debitore in data 15 marzo 2023 ha depositato la suddetta relazione dell'OCC facendola propria e la documentazione richiesta, rilevato che, con decreto del 20 aprile 2023, il Giudice ha sospeso tutte le procedure esecutive contro il debitore assegnando termine di 30 giorni per darne avviso a tutti i creditori, disponendo la

PROTEZIONE



pubblicazione della proposta e del decreto a cura dell'OCC e assegnando ai creditori termine di 20 giorni, dalla comunicazione del decreto, per presentare eventuali osservazioni;  
letta la richiesta, depositata il 9 giugno 2023 dal debitore, di sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;  
ritenuto conclusivamente che la proposta ed il piano (così come modificato dall'OCC ed accettato dal debitore) ed il cronoprogramma depositato in data 15 marzo 2023, risultano, altresì, conformi alle prescrizioni di legge, dal momento che non emergono atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi 5 anni e non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei creditori nel termine assegnato;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 C.C.I.I.

DICHIARA

L'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da \_\_\_\_\_ così come modificato dall'O.C.C. avv. \_\_\_\_\_ con note di deposito del 15 marzo 2023 e cronoprogramma depositato in pari data,

DISPONE

Che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

Che l'O.C.C., \_\_\_\_\_ vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo Giudice;

DISPONE

Che il professionista:

provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 CCII dispone che "il Giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto, eventualmente, convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento";


riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;

rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);

terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale;

DISPONE

Che, entro quarantotto ore dalla comunicazione (senza indugio), il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito web del Tribunale di Monza e provveda a comunicarla ai creditori;



DISPONE

La trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

A \_\_\_\_\_ la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano,

DISPONE

Sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

DICHIARA

Chiusa la procedura.

Pone le spese della procedura a carico del soggetto proponente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC,

Monza, 13 dicembre 2023

Il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

